

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1893-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PIANETTA)

Comunicata alla Presidenza il 12 giugno 2003

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 21 novembre 2000

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro della giustizia
col Ministro dell'economia e delle finanze
e col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 2002

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge: testo del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo in ratifica tende a fornire il supporto normativo necessario per gli operatori del settore del trasporto che intendono intraprendere rapporti commerciali tra i due Paesi.

L'Accordo, in particolare, prevede che:

il trasporto di viaggiatori tra i due Paesi, effettuato con autobus nelle forme di servizi regolari, di transito e occasionali, sia soggetto ad autorizzazione non cedibile, con la sola eccezione di alcune forme di servizi occasionali o della sostituzione di autobus in avaria;

i trasporti di cose con destinazione presso uno dei due Paesi contraenti, sia in conto proprio, sia in conto terzi, siano assoggettati al regime dell'autorizzazione, salvo alcune deroghe, tra le quali conviene ricordare in particolare:

i trasporti occasionali destinati o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi;

i trasporti di bagagli con rimorchi aggiunti a veicoli per trasporto passeggeri o diretti o provenienti da aeroporti;

i trasporti postali;

i trasporti di articoli necessari alle cure mediche in casi di soccorsi urgenti;

i trasporti scortati di merci di valore.

Le autorizzazioni che consentono viaggi di andata e ritorno saranno attribuite entro i limiti di un contingente fissato da una Commissione mista istituita per l'attuazione dell'Accordo ai sensi dell'articolo 26.

I trasporti di cose in transito nei due Paesi saranno liberalizzati.

È, invece, vietato il carico di cose sul territorio dell'altra Parte contraente per lo scarico nello stesso Paese (cabotaggio stradale).

I requisiti riguardanti imprese, veicoli e conducenti sono quelli previsti dalle legislazioni nazionali dei due Paesi.

Le fatturazioni ed i pagamenti dei servizi di trasporto, effettuati in applicazione dell'Accordo, debbono essere eseguiti in valuta liberamente convertibile e i relativi trasferimenti, previo assolvimento degli obblighi fiscali, dovranno avvenire senza limitazioni o ritardi.

Nel caso vengano stipulati fra le Parti successivi accordi di pagamento si applicheranno questi ultimi. L'Accordo, inoltre, stabilisce quale documentazione deve essere presentata dai trasportatori interessati e quali sanzioni possono essere chieste allo Stato di stabilimento dell'impresa dalle autorità competenti dello Stato nel cui territorio l'infrazione è stata commessa.

L'Accordo ha validità annuale, con proroga automatica, salvo denuncia.

Il disegno di ratifica si compone di quattro articoli che prevedono: l'autorizzazione alla ratifica; l'ordine di esecuzione; la copertura finanziaria; l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, senza che segua *vacatio legis*.

L'Accordo potrà contribuire in modo significativo all'intensificazione dei rapporti commerciali con un Paese di grande importanza strategica per l'Italia.

Sulla base di tali considerazioni, la Commissione raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

PIANETTA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BASILE)

13 maggio 2003

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Nocco)

15 maggio 2003

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che nel comma 1 dell'articolo 3 le parole: «valutato in» vengano sostituite dalle altre: «pari a».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 21 novembre 2000.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 7.975 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, **pari a** euro 7.975 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

Identico.

